

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 101 del 2015. (Delibera n. 87/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato del 23 dicembre 2015, n. 101, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 19,110 milioni di euro, a favore del Ministero dell'interno, per la realizzazione di un Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 57, con la quale, tra le altre cose, è stato prorogato, alla data del 30 giugno 2018, il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 novembre 2018, n. 70, con la quale è stato prorogato, tra le altre cose, alla data del 31 dicembre 2019, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2019, n. 79, con la quale è stato ulteriormente prorogato, alla data del 30 giugno 2020, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati dalla citata delibera CIPE n. 57 del 2016, nonché il termine relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 25 giugno 2020, n. 28, con la quale, tra le altre cose, è stato ulteriormente prorogato, alla data del 31 dicembre 2020, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 15 dicembre 2020, n. 77, con la quale è stato ulteriormente prorogato, alla data del 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota prot. n. 2213-P del 14 dicembre 2021, del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di prorogare al 31 dicembre 2022, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2015 in coerenza con l'analoga scadenza prevista, per gli interventi confluiti nei Piani sviluppo e coesione, dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,



recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che dall'ultima ricognizione svolta dal Ministero dell'interno risulta che:

le attività concernenti gli immobili (quattro) destinati all'Arma dei Carabinieri registrano significativi progressi. Per tre di detti immobili è in corso la stipula del contratto per l'affidamento dei lavori, e si prevede il perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il corrente anno; mentre per il quarto (in via del Trullo) entro il corrente anno sono previste le sole attività di progettazione. I ritardi accumulati nel corso del 2021 sono stati determinati dallo svolgimento delle indagini geognostiche e strutturali da parte del progettista, prevedendosi l'assunzione delle obbligazioni vincolanti a giugno 2022;

in relazione allo stabile di via A. Tedeschi, l'elemento ostativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 2021, risulta essere il tempo intercorso per l'acquisizione dell'area al patrimonio capitolino, per cui si prevede l'assunzione delle predette obbligazioni nel corso del 2022;

Tenuto conto, in particolare, della valenza che il Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma riveste per il rafforzamento della dotazione presidiaria di aree della Capitale estremamente delicate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e monitoraggio.

1.1 È prorogato alla data del 31 dicembre 2022, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 101 del 2015.

1.2 Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà di questo Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento degli interventi medesimi.

1.3 Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 325

22A01876

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 15 marzo 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Arbus e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, e dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopra citata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

Rilevato che nel consiglio comunale di Arbus, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri comunali;

Considerato che le citate dimissioni, rese in un unico atto e presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, e acquisite al protocollo dell'Ente in data 24 febbraio 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 dell'11 marzo 2022, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze

